



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

Viale Vallecamonica, 2 25055 Pisogne


Tel. 0364/883011 - Fax: 0364/8830240

C.F. - P.IVA : 00377510177

pec: protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it

E- mail: info@comune.pisogne.bs.it

sito internet <http://www.comune.pisogne.bs.it>



ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 DEL 10-10-2023

**Oggetto: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO NEL COMUNE DI PISOGNE.**

IL SINDACO

Considerato che i valori registrati sul nostro territorio comunale negli anni precedenti attestano il perdurare della situazione di emergenza di inquinamento atmosferico e una concentrazione delle polveri fini PM10 superiore al livello di attenzione fissato dalla normativa regionale;

Verificato che il problema deriva principalmente dalle emissioni derivanti dalle combustioni all'aperto, che, non avvenendo all'interno di una camera di combustione, in condizioni predefinite di temperatura e di disponibilità di ossigeno, generano quantitativi significativi di inquinanti, tra cui le polveri fini (PM10 e PM2,5), i composti organici volatili, gli idrocarburi policiclici aromatici e le diossine;

Visto che queste emissioni determinano un impatto diretto sulla salute dei cittadini esposti e contribuiscono al peggioramento dello stato della qualità dell'aria, in particolare durante la stagione invernale;

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578/14 e n. 7095/17 con le modifiche introdotte dalle disposizioni attuative dell'Accordo del Bacino Padano sottoscritto in data 9 giugno 2017 da Regione Lombardia con le regioni Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e il Ministero dell'Ambiente;

Vista la legge regionale n. 24/2006 e ss.mm.ii., in attuazione alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, che detta norme per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, con un approccio sistemico ed integrato rispetto alla rilevante e complessa problematica concernente le emissioni in atmosfera;

Visto il Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 593 del 6 settembre 2013 e modificato con deliberazione di Giunta Regionale n. 449 del 2 agosto 2018;

Visti il D.L. n. 91/2014 e la Legge n. 116/2014 recanti disposizioni urgenti riguardanti il settore agricolo e la tutela dell'ambiente;

Visto l'art. 2 della Legge Regionale n. 38 del 10 novembre 2015 che testualmente recita:

“Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l'articolo 10, comma 5, della legge 353/2000 e il comma 4 del presente articolo, al fine di consentire il reimpiego di materiali come sostanze concimanti e ammendanti, contenere il rischio d'incendio e la diffusione delle specie infestanti, la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali è consentita in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno in tutti i periodi dell'anno, nei territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a trecento metri e a duecento metri sul livello del mare per i territori dei comuni appartenenti alle comunità montane; i sindaci individuano con proprio atto le zone di competenza situate al di sopra della suddetta quota, ai fini dell'applicazione del presente comma; è facoltà dei sindaci sospendere, differire o vietare la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali per evitare impatti diretti dei fumi sulle abitazioni o per ragioni di pubblica sicurezza.

È comunque vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, fatte salve le deroghe previste nel regolamento di cui all'articolo 50, comma 4”;

Vista l'emergenza in atto e considerato che la situazione sopra menzionata potrebbe determinare una grave condizione di rischio ambientale e sanitario e ritenuto opportuno e fondamentale non attuare le deroghe previste e vietare quindi tutti i tipi di fuoco all'aperto su tutto il territorio comunale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Rilevata la necessità di adottare provvedimenti urgenti al fine di prevenire e contenere il più possibile le emissioni inquinanti con l'attenzione di limitare al minimo indispensabile i conseguenti disagi che ne deriveranno per la popolazione;

Preso atto della proposta avanzata dalla Comunità Montana di Valle Camonica (prot. n. 9679/XI.10 del 20/09/2022), in qualità di ente gestore della Riserva della Biosfera “Valle Camonica – Alto Sebino”, nell'ottica di promuovere la campagna “Aria nuova in Valle Camonica” finalizzata allo studio ed al miglioramento della qualità dell'aria in Valle Camonica, nonché a garantire il mantenimento degli inquinanti in atmosfera entro limiti accettabili, con la quale chiede anche quest'anno a ciascun Comune di emanare un'ordinanza di divieto accensione fuochi all'aperto fino al 15 aprile 2023;

ORDINA

dal giorno 15 ottobre 2023 il DIVIETO ASSOLUTO di combustione delle biomasse all'aperto, anche in ambito agricolo e di cantiere (tutti i tipi di fuoco all'aperto), FINO AL 15 APRILE 2024, sull'intero territorio del Comune.

Si demanda agli organi preposti la vigilanza per il rispetto della presente Ordinanza.

Si ricorda inoltre l'applicazione delle vigenti misure regionali per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, in particolare:

- la limitazione all'utilizzo di camini e stufe con rendimento inferiore al 63% (DGR n. 7635 del 11/07/2008);
- il divieto di utilizzo di olio combustibile per impianti di riscaldamento civile < 10 MW (DGR n. 10858 del 21/12/2009 e LR 11 del 2010);
- la limitazione nell'uso del riscaldamento degli edifici al fine di non superare la temperatura interna di 19°C (con tolleranza di 2°C).

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà a carico dei trasgressori l'applicazione della **sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 600,00** prevista dall'art. 61 c. 5.1 della L.R. 05.12.2008 n. 31, come modificata dalla L.R. n. 38/2015 (fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e/o penali nelle quali il trasgressore fosse eventualmente incorso).

AVVERTE

gli interessati che, avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line del presente provvedimento;
- straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line del presente provvedimento.

IL SINDACO
LAINI FEDERICO
Atto firmato digitalmente